SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 agosto 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 27 agosto 1993, n. **323**.

Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare l'interruzione della radiodiffusione da parte di soggetti privati;

Considerato, altresì, che per le emittenti televisive nazionali, che intendano trasmettere in codice, è in corso il complesso procedimento per l'emanazione di un apposito regolamento, previsto dal decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482,

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia ai soggetti autorizzati a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, le relative concessioni con durata fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

2. L'atto di concessione consente esclusivamente l'esercizio degli impianti e dei connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 della medesima disposizione.

3. Fino alla scadenza del termine di durata delle concessioni di cui al comma 1, i titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, o di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, proseguono l'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale con gli impianti e i connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 della medesima disposizione.

4. Le concessioni di cui al presente articolo possono essere rilasciate esclusivamente a soggetti che alla data del 28 febbraio 1993 fossero in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16, commi 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

5. Sono, altresì, requisiti essenziali per il rilascio della concessione di cui al presente articolo:

a) l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro subordinato, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale, per almeno tre dipendenti;

b) il capitale sociale interamente versato nella misura minima prevista dall'articolo 16, comma 8, lettera *c*), della legge 6 agosto 1990, n. 223, entro il 30 novembre 1993;

c) il versamento della cauzione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, nella misura prevista dall'articolo 16, comma 8, lettere *a*) e *b*), della legge 6 agosto 1990, n. 223, entro il 30 novembre 1993;

d) l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 5 del presente decreto.

6. Le disposizioni di cui al comma 5, nonché quelle previste dall'articolo 16, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, non si applicano alle emittenti che all'atto della presentazione della documentazione necessaria al rilascio della concessione assumano l'irrevocabile impegno, per tutta la durata della concessione, di trasmettere pubblicità in qualunque forma non oltre i limiti previsti per le emittenti radiofoniche a carattere comunitario. Le stesse emittenti sono tenute al pagamento del canone di concessione nella misura indicata dal comma 2 dell'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

7. Qualora, nel periodo di durata della concessione, vengano meno i requisiti di cui ai commi 4 e 5, ovvero in caso di inosservanza della disposizione di cui al comma 6, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, anche su segnalazione del Garante per la radiodiffussione e l'editoria, dispone l'immediata revoca della concessione.

Art. 2.

1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda, e comunque non oltre il 28 febbraio 1994.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia le concessioni per la radiodiffusione televisiva entro il novantesimo giorno successivo al ricevimento della documentazione attestante i requisiti previsti dall'articolo 1 del presente decreto.

3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere inoltrata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il 30 novembre 1993.

4. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nomina una commissione coordinata da un esperto in materie radioelettriche e composta da un esperto

designato da ciascuna delle associazioni più rappresentative delle emittenti, da un esperto designato dalla concessionaria pubblica, da un esperto designato da ogni regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, da un esperto in materie giuridiche e da un rappresentante del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione. Tale commissione formula eventuali osservazioni e proposte sul procedimento istruttorio relativo al rilascio delle concessioni per l'esercizio della radiodiffusione ed opera quale organo consultivo del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per i problemi attinenti all'assetto del sistema radiotelevisivo. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

Art. 3.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni avvia la revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1992, tenendo conto del quadro normativo vigente e della rapida evoluzione tecnologica del settore e prevedendo non più di otto reti televisive private in ambito nazionale.

Art. 4.

1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 28 febbraio 1994.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia le concessioni per la radiodiffusione sonora entro il novantesimo giorno successivo al ricevimento della documentazione attestante i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482.

3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere inoltrata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il termine del 30 novembre 1993.

Art. 5.

1. Le emittenti televisive in ambito locale devono istituire, a decorrere dal 30 novembre 1993, un telegiornale a cui si applicano le norme sulla registrazione dei giornali periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali sono, a questo fine, considerati direttori responsabili degli stessi.

2. Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, nonché ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora, ovvero ai soggetti autorizzati ad operare in ambito televisivo locale o in ambito radiofonico nazionale o locale di cui all'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è consentita, ai fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca, l'acquisizione e la diffusione di immagini e materiali sonori e di informazione su tutte le manifestazioni di preminente interesse generale che si svolgono nel bacino di utenza oggetto della concessione.

3. La presentazione annuale del bilancio e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è requisito essenziale per il rilascio e per la validità della concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone il diniego, ovvero la revoca della concessione nei confronti delle imprese esercenti impianti di radiodiffusione sonora e televisiva che non inviano il proprio bilancio annuale e i relativi allegati, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382, all'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro il 31 luglio di ogni anno. Ai fini dell'applicazione del presente comma il Garante comunica, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine del 31 luglio, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni l'elenco delle emittenti che non hanno rispettato il suddetto obbligo. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro il termine di trenta giorni, dispone il diniego, ovvero la revoca della concessione nei confronti delle imprese esercenti impianti di radiodiffusione sonora e televisiva che non hanno rispettato tale obbligo. In sede di prima attuazione le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento al bilancio e ai relativi allegati dell'anno 1992. Le emittenti radiofoniche e televisive che hanno omesso la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati concernenti gli anni 1990 e 1991 possono presentarli entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti. Alle emittenti che, trascorso tale termine, non abbiano sanato la propria posizione, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su comunicazione del Garante, non rilascia la concessione

Art. 6.

1. Durante il periodo di tre anni decorrente dal rilascio delle concessioni sono consentiti esclusivamente i trasferimenti di proprietà di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario, nonché i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 19 e 34 della stessa legge.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può disporre, secondo le procedure di cui all'articolo 32, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le modifiche operative, tecniche e strutturali degli impianti censiti ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, ai fini dell'ottimizzazione e della razionalizzazione della gestione

dello spettro radio o in presenza di motivate situazioni quali sfratto, finita locazione o trasferimento dell'impresa, compatibilizzazione radioelettrica, realizzazione dei collegamenti necessari all'autorizzazione di cui all'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e ottemperanza ad ogni altro obbligo di legge.

3. Le disposizioni contenute nell'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applicano anche nei confronti delle emittenti che operano nello stesso bacino di utenza.

4. Fino alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le frequenze destinate alla radiodiffusione televisiva che si rendano disponibili sono utilizzate per la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche di comunicazione.

5. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro della pubblica istruzione, è costituita una commissione consultiva avente il compito di proporre al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni i criteri di utilizzazione delle frequenze di cui al comma 4, nonché gli enti tecnici, scientifici e culturali ammessi alla loro utilizzazione. I criteri proposti dalla commissione sono recepiti in un regolamento da adottare ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nello stesso regolamento è fissata la misura dei canoni da corrispondere per l'utilizzazione delle frequenze di cui al presente articolo.

6. Per le emittenti radiofoniche il divieto di detenere frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino, previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica a decorrere dalla data di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora.

Art. 7

1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

«3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07.00 e le 23.00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni ed integrazioni.».

2. All'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale e».

3. All'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono soppresse le parole: «pubblichino notizie da almeno tre anni».

Art. 8.

1. All'articolo 31, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole «articoli 8,» sono inserite le seguenti: «escluso il comma 10,».

2. All'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: «dei divieti di cui» sono inserite le seguenti: «all'articolo 8, comma 10, e di cui».

Art. 9.

1. All'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «il limite di affollamento orario di cui al presente comma non si applica alle forme di pubblicità diverse dagli spot».

2. Sino alla data di entrata in vigore delle modificazioni al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 luglio 1991, n. 439, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, fatto salvo quanto previsto dal comma 9-*quater* dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto-legge 10 ottobre 1992, n. 408, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale.

Art. 10.

1. Entro sei mesi il Governo emana un regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e le competenti commissioni parlamentari, per la definizione di nuovi criteri di determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione, anche in relazione al fatturato annuo delle imprese radiotelevisive, e per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo anche l'utilizzazione di parte delle quote afferenti alle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, come ridefinito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206.

Art. 11.

1. Le trasmissioni in codice sono effettuate esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite.

2. Per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è consentito l'esercizio di emittenti che trasmettono in codice, secondo l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e comunque per un periodo non superiore a tre anni, non è consentito il rilascio di ulteriori concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale ed è prorogato il termine di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, con gli obblighi previsti per i concessionari

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, il *Guardasigilli*: CONSO

93G0413

DECRETO-LEGGE 27 agosto 1993, n. 324.

Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in attesa dell'attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di riordinamento del Servizio sanitario nazionale, di disciplinare per gli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali la durata in carica ed i criteri per la nomina e per le corrispondenti indennità;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare agli alunni handicappati l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica in relazione alle operazioni preliminari preordinate all'inizio dell'anno scolastico;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di erogare all'Unione italiana ciechi un contributo compensativo per il 1992, al fine di non pregiudicarne l'attività istituzionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, i termini di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono prorogati fino all'entrata in vigore della legge regionale attuativa del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993. Alla stessa data è prorogata la durata dei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali anche in deroga alla disciplina sulla proroga degli organi amministrativi e di controllo.

2. Ove occorra provvedere alla nomina di amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, non possono essere chiamati alla carica coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età o che si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 7 o nelle condizioni previste dal comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111

3. I comitati dei garanti di cui al decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono soppressi. Le relative funzioni sono attribuite:

a) al sindaco del comune, nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con un territorio comunale o con una parte di esso;

b) alla conferenza dei sindaci, quando l'ambito territoriale della unità sanitaria locale comprende il territorio di più comuni.

4. La conferenza di cui al comma 3, lettera *b)*, è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti e delibera a maggioranza. Ciascun sindaco rappresenta un numero di voti pari al numero dei consiglieri comunali assegnato al comune dallo stesso sindaco rappresentato. La conferenza delibera con le procedure stabilite da specifico regolamento regionale da emanarsi, ove non si fosse già provveduto alla data di

entrata in vigore del presente decreto, entro il 25 ottobre 1993, su proposta della conferenza stessa. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari del consiglio comunale del comune con il maggior numero di abitanti.

5. Il sindaco o la conferenza dei sindaci definiscono, nell'ambito della programmazione regionale, le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività, esaminano il bilancio di previsione e il conto consuntivo delle unità sanitarie locali, svolgono le verifiche generali sull'andamento delle attività e formulano eventuali osservazioni utili alla predisposizione delle linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni. Il sindaco o la conferenza dei sindaci verificano altresì la coerenza delle decisioni assunte dall'amministratore straordinario rispetto agli atti di indirizzo emanati e presentano semestralmente alla giunta regionale una relazione sull'attività dell'amministratore stesso.

6. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle unità sanitarie locali e delle regioni è personale. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa.

7. Il diritto al risarcimento del danno per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il danno. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.

8. Le indennità spettanti agli amministratori straordinari sono fissate dalla regione in relazione al numero degli assistiti ed alla dimensione delle strutture ospedaliere esistenti nelle unità sanitarie locali. L'indennità annua, al lordo delle ritenute erariali, è determinata in misura non inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, della indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e dell'indennità di direzione dei direttori amministrativi capi-servizio delle unità sanitarie locali. L'indennità non può risultare superiore al doppio della predetta somma. All'amministratore straordinario non spetta alcun trattamento di missione per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle proprie funzioni. Per i pubblici dipendenti la nomina ad amministratore straordinario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali calcolati sul stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato. È abrogato il comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111.

9. Qualora le regioni non adottino gli atti di loro competenza, conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo, previa diffida, provvede in via sostitutiva il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità.

10. Nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente.

11. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ai sensi dello statuto di autonomia e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modifiche e integrazioni.

12. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato.

13. I componenti le commissioni degli iscritti agli albi degli odontoiatri, istituite in seno ai consigli direttivi degli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri ed al comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono eletti, rispettivamente, dall'assemblea degli iscritti agli albi medesimi e dall'assemblea dei presidenti di tali commissioni, appositamente convocate nei termini e con le modalità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.

14. Il periodo di attività svolto nelle funzioni di amministratore straordinario è considerato utile ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 10 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

15. Il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale che ha esercitato entro il 31 dicembre 1992 opzione irrevocabile ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con rinuncia al rapporto di lavoro dipendente con il Servizio stesso e ha maturato, alla medesima data, il diritto a pensione di anzianità, conserva la posizione di impiego con il Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 1993.

16. Il medico che, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, abbia esercitato l'opzione per il rapporto di lavoro dipendente, con la conseguente cancellazione dagli elenchi regionali della medicina convenzionata, ove venga a cessare il rapporto di lavoro dipendente, è, a domanda, reinserito negli anzidetti elenchi.

Art. 2.

1. L'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, va interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, necessaria per assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge, non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa, ma è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo 12. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione provvedono uno psicologo, ovvero un medico specialista nella patologia segnalata, in servizio presso l'unità sanitaria locale territorialmente competente per l'istituto ove è iscritto l'alunno

2. Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato.

3. L'accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione, e comunque per non più di un anno.

Art. 3.

1. Per il 1992 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo di lire 4.000 milioni. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 4287 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

JERVOLINO RUSSO, *Ministro della pubblica istruzione*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0414

DECRETO-LEGGE 27 agosto 1993, n. 325.

Elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'elargizione a favore di cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdono la vita, per effetto di incidenti verificatisi nel corso o in conseguenza di attività operative ed addestrative svolte dalle Forze armate nell'adempimento di compiti assegnati, è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.

2. L'elargizione spetta solo nel caso in cui la vittima o i suoi aventi causa non abbiano in alcun modo concorso all'incidente con dolo o colpa grave.

3. L'elargizione, che non esclude il risarcimento del danno eventualmente dovuto, è esente da imposte e non è cumulabile con altre provvidenze pubbliche. Nel caso in cui le famiglie di cui al comma 1 abbiano già ricevuto alla data di entrata in vigore del presente decreto altre pubbliche sovvenzioni, l'elargizione è dovuta fino a conguaglio per la complessiva somma di lire 100 milioni.

Art. 2.

1. L'elargizione di cui all'articolo 1 è corrisposta secondo il seguente ordine:

a) coniuge superstite e figli, se a carico;

b) figli, in mancanza del coniuge superstite;

c) genitori;

d) fratelli e sorelle, se conviventi a carico.

2. Fermo restando l'ordine sopra indicato, per le categorie di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, nell'ambito di ciascuna di esse si applicano le disposizioni sulle successioni stabilite dal codice civile.

Art. 3.

1. Qualora a causa degli incidenti indicati nell'articolo 1, comma 1, derivi un'invalidità permanente, al danneggiato spetta un'anticipazione sulle somme delle quali l'Amministrazione della difesa risulterà debitrice.

La misura dell'anticipazione è stabilita in ragione del grado di invalidità e del costo delle cure mediche, già effettuate o da effettuare, necessarie a limitare il danno

Art. 4

1. Le modalità di attuazione delle norme previste dagli articoli 1 e 3 sono stabilite con provvedimento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto

Art. 5

1. I benefici di cui agli articoli 1 e 3 spettano ai soggetti aventi diritto per effetto di eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 1986.

Art. 6

1. Agli invalidi di cui all'articolo 3, al coniuge superstite ed ai figli dei soggetti di cui all'articolo 1, se in possesso della cittadinanza italiana, si applicano le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni

2. Ai cittadini italiani infortunati a seguito di incidenti verificatisi nel corso o in conseguenza di attività operative ed addestrative svolte dalle Forze armate nell'adempimento di compiti assegnati, si applicano le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, nei casi di una riconosciuta riduzione delle capacità lavorative superiori all'11 per cento.

Art. 7

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1992 e lire 100 milioni annui a decorrere dal 1993, si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 1178 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 27 agosto 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FABBRI, *Ministro della difesa*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0415

DECRETO-LEGGE 27 agosto 1993, n. **326.**

Interpretazione autentica di norme riguardanti le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 29 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di risolvere due problemi interpretativi che hanno determinato incertezze negli organi amministrativi e grave turbamento nel personale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:

EMANA

il seguente decreto-legge

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 29 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, va inteso nel senso che, nei giorni di assenza dal servizio per i quali compete il premio industriale, la maggiorazione del premio stesso è dovuta nella misura spettante al dipendente nella giornata precedente la suindicata assenza.

2. L'articolo 4, quarto comma, lettera *c)*, della legge 22 dicembre 1980, n. 873, va inteso nel senso che le domeniche, le festività infrasettimanali e le giornate di riposo compensativo non sono computate ai fini del superamento del limite di centottanta giorni di assenza, che preclude l'erogazione del compenso annuale di incentivazione.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0416

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 luglio 1993, n. 327.

Regolamento recante modificazioni al regolamento per la disciplina delle modalità di uso e di custodia delle matrici dei moduli di mandato di pagamento usati per la corresponsione delle pensioni, assegni ed indennità spettanti ai mutilati ed invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti, approvato con decreto ministeriale 30 giugno 1990, n. 197.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 854, concernente modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili;

Vista la legge 29 maggio 1989, n. 211, concernente modifiche ed integrazioni alla legge n. 854 del 18 dicembre 1973;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1990, n. 197, emanato di concerto con il Ministro del tesoro per stabilire, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della menzionata legge n. 211/1989, le modalità necessarie per l'uso e la custodia delle matrici recanti le firme a stampa dei funzionari di cui al comma 2 del succitato art. 3;

Ritenuta la necessità, a causa di sopravvenute esigenze di ordine tecnico, di sostituire, per quanto concerne i procedimenti di riproduzione delle firme e dei timbri sui moduli di mandato di pagamento, i riferimenti ai «clichés fotografici», contenuti nel sopraindicato decreto ministeriale n. 197/1990, con quelli a «supporti magnetici»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17;

Visto il parere del Consiglio di Stato reso all'adunanza generale del 15 aprile 1993;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Articolo unico

1. Gli articoli 1, 2, comma 1, 3, comma 2, 6, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 1990, n. 197, sono modificati nel senso che le parole «cliché fotografico» e «clichés fotografici» sono sostituite rispettivamente con le parole «supporto magnetico» e «supporti magnetici».

2. L'art. 5, comma 1, del citato decreto ministeriale 30 giugno 1990, n. 197, è modificato nel senso che le parole «con clichés fotografici» sono sostituite con le parole «in base a supporti magnetici».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 luglio 1993

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1993
Registro n. 28 Interno, foglio n. 372

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— Si trascrive il testo dei commi 2 e 4 dell'art. 3 della legge n. 211/1989.

«2. L'ultimo comma dell'art. 5 della citata legge 18 dicembre 1973, n. 854, è sostituito dal seguente:

"I mandati di pagamento indicati nel primo comma, firmati dal prefetto e, ai fini del riscontro contabile, dal dirigente di ragioneria della prefettura, costituiscono ordini di pagamento: essi debbono contenere l'indicazione dell'ufficio postale pagatore, delle generalità dell'avente diritto, ed eventualmente del rappresentante legale o della persona delegata alla riscossione, del numero del libretto, dell'importo da corrispondere, del numero di conto corrente postale ove richiesto, della deliberazione del comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica con il riconoscimento del diritto alla provvidenza. Le firme del prefetto e del dirigente di ragioneria della prefettura sui mandati di pagamento e sugli elenchi, nonché il timbro della prefettura possono essere impressi a stampa da parte del competente centro elettronico del Ministero dell'interno, salvo che si tratti di titoli non compresi negli elenchi di cui al primo comma. I *fac-simile* delle firme sono trasmessi alla competente ragioneria provinciale dello Stato"».

«4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità necessarie per l'uso e la custodia delle matrici recanti le firme a stampa dei funzionari di cui al comma 2».

— Il comma 3, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri,

possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbono recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'articolo unico:

Si trascrive il testo vigente del D.M. n. 197/1990:

«Art. 1. — 1. Le firme dei prefetti, dei dirigenti di ragioneria delle prefetture e dei funzionari che li sostituiscono in caso di assenza, malattia o impedimento nonché i timbri delle rispettive prefetture, apposti sulle matrici dei moduli di mandato di pagamento usati per la corresponsione delle pensioni, assegni ed indennità spettanti ai mutilati ed invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti, sono riportati su *supporti magnetici* in due esemplari, da utilizzare per la sottoscrizione, con procedimento automatizzato, dei titoli di pagamento di cui all'art. 5, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 854».

«Art. 2. — 1. Un primo esemplare di ognuno dei *supporti magnetici* di cui all'articolo precedente è custodito nella cassaforte della divisione "Elaborazione dati e teletrasmissioni" del servizio informatica della Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, unitamente al relativo registro inventario.

2. Ogni variazione nella consistenza ed ogni sostituzione del materiale predetto per cambiamento dei funzionari responsabili, per usura o per altra causa sono fatte constare con apposito verbale redatto sul registro stesso».

«Art. 3. — 1. Le chiavi della cassaforte di cui al primo comma dell'art. 2 del presente decreto sono tenute dal direttore della divisione "Elaborazione dati e teletrasmissioni" di cui allo stesso art. 2 o, in caso di assenza, malattia o impedimento, dal suo sostituto.

2. I duplicati delle chiavi della cassaforte di cui al precedente comma, i secondi esemplari dei *supporti magnetici* di cui all'art. 1, e matrici dei moduli di pagamento menzionati nello stesso art. 1, recanti le firme dei funzionari e i timbri delle prefetture, sono custoditi, in buste sigillate, in altra cassaforte della divisione "Elaborazione dati e teletrasmissioni" di cui all'art. 2».

«Art. 4. — 1. Il direttore della divisione "Elaborazione dati e teletrasmissioni" di cui all'art. 2 ed il suo sostituto esercitano i necessari controlli ai fini della regolare apposizione automatica delle firme sui titoli di pagamento».

«Art. 5. — 1. I fac-simile delle firme dei prefetti, dei dirigenti di ragioneria delle prefetture, dei loro sostituti, nonché dei timbri delle rispettive prefetture, ottenuti mediante riproduzione *in base a supporti magnetici* su moduli di mandato di pagamento di cui all'art. 1, sono trasmessi alle competenti ragionerie provinciali dello Stato».

«Art. 6. — 1. Il *supporto magnetico* delle firme e del timbro di cui all'art. 1, prescelto di volta in volta, dovrà essere prelevato ed utilizzato solo al momento della stampa dei mandati di pagamento di pensioni, assegni ed indennità in carico ad ogni singola prefettura.

2. Al termine della stampa dei mandati di pagamento di cui al precedente comma, il *supporto magnetico* medesimo dovrà essere reinserito nella cassaforte.

3. Di ogni estrazione ed introduzione del *supporto magnetico* dovrà prendersi nota in apposito registro verbale; dette operazioni vanno eseguite con il controllo diretto del direttore della divisione "Elaborazione dati e teletrasmissioni" di cui all'art. 2 o del sostituto ed in caso di loro assenza o impedimento dell'incaricato delegato da entrambi, con atto da trasmettere in copia alla Direzione centrale per i servizi elettorali.

4. La delega per l'espletamento delle operazioni di cui sopra non potrà essere rilasciata ad impiegati addetti agli apparati di elaborazione».

93G0405

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 2 agosto 1993.

Modificazioni ed integrazioni ai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» (Südtirol), «Colli di Bolzano» (Bozner Leiten), «Meranese di Collina» (Meraner Hügel o Meraner), «Santa Maddalena» (St. Magdalener), «Terlano» (Terlaner) e «Valle Isarco» (Eisacktaler) nel nuovo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» (Südtirol).

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Alto Adige» (Südtirol) ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 1991 con i quali sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione dei vini «Alto Adige» (Südtirol);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Colli di Bolzano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1971 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Meranese di Collina» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Santa Maddalena» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1975 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Terlano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986 con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Terlano»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valle Isarco» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione, mediante il conglobamento in una unica denominazione di origine controllata «Alto Adige» delle sopra specificate

denominazioni di origine controllata, corredata dal parere del comitato vitivinicolo della provincia autonoma di Bolzano;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione dei vini «Alto Adige» (Südtirol) nei termini sopra specificati, formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1993;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta di disciplinare sopra citato;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalità procedurali, prevedono che disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie:

Decreta:

Art. 1.

I disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» (Südtirol), «Colli di Bolzano» (Bozner Leiten), «Meranese di Collina» (Meraner Hügel o Meraner), «Santa Maddalena» (St. Magdalener), «Terlano» (Terlaner) e «Valle Isarco» (Eisacktaler), approvati o modificati con i decreti citati nelle premesse, sono integrati con modifiche nel nuovo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» (Südtirol) annesso al presente decreto, che entra in vigore il 1° settembre 1993.

Art. 2.

In deroga alla misura concernente i termini di attuazione di cui all'art. 1 del presente decreto, le disposizioni del nuovo disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Alto Adige» (Sudtirol) riguardanti i limiti minimi dell'estratto secco netto dei relativi vini all'atto dell'immissione al consumo sono applicabili anche per i vini provenienti dalle vendemmie 1992 e precedenti

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1993

Il Ministro: DIANA

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Alto Adige» (Sudtirol)

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler», da sola nel caso del vino spumante ovvero negli altri casi, obbligatoriamente accompagnata da una delle seguenti menzioni di vitigno o geografiche:

Moscato giallo o Goldenmuskateller o Goldmuskateller,
Pinot bianco o Weissburgunder;
Pinot grigio o Ruländer o Grauer Burgunder,
Chardonnay;
Riesling italico o Welschriesling,
Riesling renano o Rheinriesling,
Riesling × Sylvaner o Muller Thurgau
Sylvaner (o Silvaner)
Sauvignon,
Traminer aromatico o Gewurztraminer
Moscato rosa o Rosenmuskateller,
Lagrein rosato o rosé (Kretzer),
Lagrein scuro (dunkel) o Lagrein
Merlot rosato o rosé (Kretzer)
Merlot,
Cabernet (Sauvignon e o Franc)
Cabernet - Lagrein,
Cabernet - Merlot;
Pinot nero o Blauburgunder o Spatburgunder;
Pinot nero rosato o rose o Blauburgunder Kretzer (o Rose o Rosato),
Malvasia o Malvasier,
Schiava (Schiava grossa e Schiava gentile) o Vernatsch (Grossvernatsch und Edelvernatsch);
Schiava grigia o Grauvernatsch,
Colli di Bolzano (in lingua tedesca Bozner Leiten),
Meranese di Collina o Meranese (in lingua tedesca Meraner Hugel o Meraner);
Santa Maddalena (in lingua tedesca St Magdalener)
Terlano (in lingua tedesca Terlaner);
Valle Isarco (in lingua tedesca Eisacktaler),

e riservata ai vini che corrispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione

Tuttavia la denominazione «Alto Adige» (o «Sudtirol») può essere utilizzata quale specificazione aggiuntiva, ai sensi dell'art. 12 del regolamento CEE n. 2392/89 per i vini «Lago di Caldaro» o «Caldaro» recanti la menzione «classico» (in lingua tedesca «klassisch» o «klassisches Ursprungsgebiet») o «classico superiore», ottenuti da uve prodotte nei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo, come previsto dal disciplinare di produzione della denominazione d'origine controllata «Caldaro» o «Lago di Caldaro».

La denominazione «Alto Adige Valle Isarco» (in lingua tedesca «Südtirol Eisacktaler») è accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni di vitigno

Traminer aromatico. Pinot grigio. Veltliner. Silvaner. Müller Thurgau, Kerner, o geografica «Klausner Leitacher», alle condizioni stabilite dal presente disciplinare

La denominazione «Alto Adige Terlano» (in lingua tedesca «Südtirol Terlaner») può essere accompagnata dalla menzione di uno dei seguenti vitigni. Pinot bianco. Chardonnay, Riesling italico. Riesling renano, Sauvignon, Sylvaner, Muller Thurgau, alle condizioni stabilite dal presente disciplinare

Le menzioni di vitigno che accompagnano le denominazioni «Alto Adige» o «dell'Alto Adige». «Terlano». «Valle Isarco» o le equivalenti denominazioni in lingua tedesca possono essere espresse in lingua tedesca come indicato al primo comma.

Le denominazioni geografiche Colli di Bolzano, Meranese di Collina o Meranese, Santa Maddalena, Terlano e Valle Isarco. anche nella traduzione in lingua tedesca, già riconosciute come denominazioni di origine controllata, sono riservate ai vini a denominazione di origine controllata Alto Adige (Südtirol), ottenuti da uve raccolte da vigneti situati nelle zone di produzione delimitate all'art. 3, iscritti nei rispettivi albi dei vigneti, e rispondenti alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare

Art. 2

Le denominazioni d'origine controllate di cui all'art 1 sono riservate ai vini ottenuti da uve di vigneti iscritti agli albi aventi la seguente composizione varietale

1 *«Alto Adige» o «dell Alto Adige» (in lingua tedesca «Sudtiroler») senza sottodenominazioni geografiche di cui all'art 1*

a) con la specificazione del vitigno. vigneti con almeno il 95 per cento del corrispondente vitigno ad eccezione dei vini Alto Adige Schiava (o Schiava dell'Alto Adige) per i cui vigneti è stabilita una presenza minima del 85 per cento di vitigni Schiava (e sottovarietà)

Possono essere presenti nei vigneti, per la differenza fino al 5 per cento e, rispettivamente, al 15 per cento altri vitigni tradizionali a frutto di colore analogo e raccomandati ai sensi delle norme CEE;

b) con la specificazione di due vitigni (Cabernet-Merlot, Cabernet-Lagrein): uvaggi o assemblaggi di mosti o vini nuovi tra Cabernet Sauvignon o Cabernet Franc e Merlot o Lagrein, ottenuti da vigneti, in cui, nell'ambito aziendale, entrambe le varietà siano presenti per oltre il 20 per cento del totale. In etichetta il vitigno preponderante precede l'altro ed entrambi sono riportati in caratteri uguali e sulla stessa riga, utilizzando il sinonimo Cabernet per il Cabernet Franc ed il Cabernet Sauvignon;

c) senza nome di vitigno (solo spumante) uve Pinot bianco e/o Chardonnay almeno 70 per cento, per il resto Pinot nero e/o Pinot grigio, iscritti ai rispettivi albi.

II. *«Alto Adige» «Colli di Bolzano» (in lingua tedesca «Sudtirol» «Bozner Leiten»)*:

vigneti con almeno il 90 per cento di vitigni Schiava (e sottovarietà) e per la differenza solo vitigni Lagrein e/o Pinot nero.

III. *«Alto Adige» «Meranese di Collina» (in lingua tedesca «Südtirol» «Meraner Hugel»)*

vigneti costituiti esclusivamente da vitigni Schiava (e sottovarietà)

IV. *«Alto Adige» «Santa Maddalena» (in lingua tedesca «Sudtirol» «St. Magdalener»)*:

vigneti con almeno 90 per cento di vitigni Schiava (e sottovarietà). Per la differenza fino al 10 per cento è consentita la presenza di soli vitigni Lagrein e/o Pinot nero.

V. *«Alto Adige» «Terlano» (in lingua tedesca «Sudtirol Terlaner»*

a) con specificazione di vitigno.

vigneti costituiti esclusivamente con vitigni della varietà specificata (Pinot bianco, Chardonnay, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Sylvaner, Muller Thurgau)

Tuttavia nella preparazione di ciascun vino monovarietale di cui sopra è ammessa l'utilizzazione di uve provenienti dagli altri vitigni sopra elencati nella misura massima del 10 per cento del totale, purché le relative uve provengano da vigneti aziendali iscritti nei rispettivi albi;

b) senza specificazione di vitigno, escluso lo spumante: vigneti con Pinot bianco e/o Chardonnay non meno del 50 per cento e per la restante percentuale, congiuntamente o disgiuntamente da:

Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Sylvaner e Müller Thurgau. È ammessa la presenza di altri vitigni purché da uve bianche e raccomandati ai sensi delle norme CEE, nella misura massima del 5 per cento;

c) per il vino spumante «Alto Adige» «Terlano» è consentito l'impiego di uve di tutte le varietà provenienti dai vigneti di cui al punto *a)*, iscritti agli albi, purché con la composizione percentuale di cui al precedente punto *b)*.

VI. *«Alto Adige» «Valle Isarco» (in lingua tedesca «Südtirol Eisacktaler»)*:

a) per i vini monovarietali designati con la specificazione obbligatoria Traminer aromatico, Pinot grigio, Veltliner, Silvaner, Muller Thurgau, Kerner: vigneti composti esclusivamente da vitigni corrispondenti a tali specificazioni;

b) per vini designati con la menzione «Sudtirol» «Eisacktaler Klausner Leitacher», vigneti con almeno il 60 per cento di Schiava, e sottovarietà e non oltre il 40 per cento di Portoghese e/o Lagrein situati nei comuni di Velturno, Villandro, Barbiano e Chiusa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è così stabilita.

I. *«Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Sudtiroler») senza una delle sottodenominazioni geografiche di cui all'art. 1:*

le uve destinate alla produzione dei vini «Alto Adige» devono essere prodotte nella parte del territorio della provincia di Bolzano idoneo alla produzione dei vini di qualità previsti nel presente disciplinare

In particolare la zona idonea comprende il territorio dei comuni di Andriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes, Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fiè, Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magrè all'Adige, Marlengo, Merano, Montagna, Ora, Postal, Renon, Rifiano, Salorno, San Genesio, San Pancrazio, Scena, Termeno, Terlano, Tesimo, Tirolo, Vadena, Nalles

II. *«Alto Adige» «Colli di Bolzano» (in lingua tedesca «Sudtirol» «Bozen Leiten»)*:

le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende tutto il territorio amministrativo comunale di Laives ed in parte quello dei comuni di Terlano, S. Genesio, Bolzano Renon, Fiè e Cornedo.

Tale zona è esternamente così delimitata:

partendo dall'incrocio della strada statale del Brennero n. 12 con il confine comunale di Laives, in prossimità del km 427,700, il limite segue in direzione ovest il confine comunale di Laives, fino ad arrivare al fiume Adige. Volge quindi a nord, sempre lungo il confine comunale di Laives, e poi lungo quello di Bolzano nella stessa direzione, identificandosi, salvo brevi tratti con il fiume Adige, fino a raggiungere la località Piè di Castello del comune di Bolzano. Prosegue in direzione nord-ovest lungo la sponda sinistra dell'Adige fino ad incrociare il confine comunale di Terlano a nord-ovest di Vilpiano, segue quindi, verso nord-est prima e sud-est poi il confine di Terlano sino al Kaltbrunen Bach. Dal punto di incrocio con il corso d'acqua segue una retta verso est passante per le quote 829, 786 e 742 (Masi Schmalz, Egger, Moar e Trattoria Colonna) quest'ultima sul confine comunale di Bolzano. Il limite segue quindi il confine di Bolzano sino ad incrociare il rio S. Genesio che risale fino alla quota 788 da dove prosegue per una retta in direzione nord passando per le quote 942, 878 (Moro Le Fosse) e 889. Da quota 889 segue una retta verso sud-est sino a raggiungere al km 4 la strada provinciale della Valle del Sarentino. Prosegue verso nord per tale strada fino al km 6 da dove segue una retta verso est sino a raggiungere la quota 872 per piegare poi verso sud lungo una retta che passa per le quote 763 (Lorno), 856 (Masi Alti) e raggiungere quota 780 (Nop). Da qui la retta prosegue verso est, raggiunge quota 1.192 nel centro abitato l'Assunta, piega quindi verso sud, attraversa quota 871 e raggiunge quota 807 (Signato), piega quindi verso est lungo una retta spezzata passante a sud di Selva di Signato per le quote 964, 1.175, 996, 953, 897, 916 e 885 da dove prosegue per la strada che conduce a Ospiti passando per le quote 955, 974, 972 e 847. Da quota 847 prosegue verso nord-est per una retta spezzata passante per le quote 743 (Castelpietra), 998 (Siffiano), 981, 982 (Belvedere), 642, 805 (Molin del Buco) e 868. Da 868 il limite segue una retta verso sud passante per le quote 734, 376 e attraversato il fiume Isarco raggiunge la quota 822 (Selva di Platzhammer) da dove prosegue per la rotabile che in direzione sud raggiunge il centro abitato di Fiè allo Scillar, prosegue per la strada che porta a Fiè di sopra, l'attraversa e quindi per la rotabile, in direzione sud-est e poi sud-ovest, raggiunge Molino dopo aver toccato le quote 923, 910 e 842. Da Molino prosegue verso ovest lungo il corso d'acqua sino ad incrociare la provinciale per Fiè, segue questa verso ovest fino al km 5.500 circa, dove per la rotabile verso sud raggiunge Presule (quota 878), da qui in direzione sud-ovest segue una retta spezzata passante per le quote 865, 979, 833, 727, 481, 722 e 823, quest'ultima quota nel centro abitato di Collepietra. Da Collepietra segue la rotabile che prima verso sud e poi verso ovest raggiunge quota 706 poco prima di Mortner. Da quota 706 segue il sentiero verso sud-ovest fino a raggiungere Maso Wienden da dove segue una retta spezzata verso ovest che passa per Maso Brunner (quota 802), taglia la strada statale n. 241 della Val d'Ega a quota 448, tocca Maso Roll (quota 944) e S. Isidoro (quota 928). Il limite prosegue lungo la rotabile che porta al Colle dei Contadini (quota 1.136) e. quindi, verso sud segue il sentiero che conduce al rifugio Prati di Kohl. Da qui il limite segue in direzione sud il confine comunale di Bolzano e poi nella stessa direzione quello di Laives fino ad arrivare al punto di partenza della descrizione.

All'interno della zona di cui sopra sono da escludersi tutti i territori appartenenti alla zona di produzione del vino «Santa Maddalena» di cui all'art. 3 del disciplinare di produzione annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 28 settembre 1971.

III. *«Alto Adige» «Meranese di Collina» o «Meranese» (in lingua tedesca «Sudtirol» «Meraner Hügel» o «Meraner»)*

le uve destinate alla produzione del vino «Meranese di Collina» o «Meranese» devono essere prodotte nelle zone appresso indicate e comprendenti in tutto o in parte i comuni di Merano, Caines, Cermes Gargazzone, Lagundo, Lana, Marlengo, Postal, Rifiano S. Pancrazio Scena, Tesimo, Tirolo.

Le zone sono così delimitate:

Zona a sinistra del fiume Adige:

partendo a sud del centro abitato di Gargazzone, la linea di delimitazione corre in direzione nord lungo il limite del bosco, attraverso i comuni di Gargazzone, Postal, Merano; toccando le quote 392 (ponte sul rio Gargazzone), 282, 455, 345, 530 Wiester e Koller in comune di Postal ed in comune di Merano: la quota 563, Platt, le quote 523, 525, 575 e 583, le cave (quota 568 - Montefranco) la sorgente a sud dell'Alb. Lastabianca, il Maso, Spessa, la Cava di Argilla, la croce isolata posta a quota 647 sulla mulattiera per maso Kiendl, il maso Kiendl, tocca lasciando il limite di bosco, il limite altimetrico di 650 metri nel comune di Scena passa quindi in prossimità di S. Giorgio e maso Loth per arrivare al Riopetroso, taglia in questo punto il fiume Passirio dopo aver toccato le quote 634 e 522 e seguendo la linea di confluenza fra pendio e fondovalle, si dirige verso nord, toccando la quota 490, il km 6 della strada statale n. 44, la località Collina del comune di Rifiano, segue quindi la carrareccia che porta nei pressi di Aica. Dal suddetto punto la linea di delimitazione piega verso sud-ovest e, comprendendo la località di S. Maria, segue il bosco non oltrepassando comunque il limite altimetrico di 650 m, tocca la quota 575 in comune di Rifiano quindi la quota 595 in comune di Caines, aggira, includendolo, l'abitato di Caines ed escludendola, la località Fincle, tocca la quota 632 passa a sud del collegio «Sohanneum». La delimitazione segue la carrareccia che porta a Tirolo e da Tirolo lungo la strada verso nord, fino alla segheria e, proseguendo lungo la linea altimetrica di 650 metri, si congiunge al Castel Tirolo (quota 647) e da qui seguendo nuovamente il limite naturale formato dal bosco passa a nord dell'abitato di S. Pietro, delle case a quota 628 all'altezza di Collecorona piega verso sud e quindi verso ovest tocca Pozza oltrepassata la quale risale verso nord ed in prossimità delle case poste a quota 671 ritorna verso ovest sempre lungo il limite di bosco tocca la quota 600, passa a nord dell'abitato di Plars di Sopra fino ad incontrare la strada che conduce a Plars. Da tale punto il confine di zona piega verso sud-ovest in direzione di Tel includendo le case a quota 602 fino ad incontrare e seguire verso sud il confine comunale di Lagundo che in tale punto coincide col fiume Adige. Segue verso est l'Adige fino al ponte della strada statale n. 38 (prossimità di Riomolino) e continua lungo questa, in direzione sud, fino al punto di partenza, a sud del centro abitato di Gargazzone.

Zona a destra del fiume Adige:

partendo a sud di castello Leone la linea di delimitazione segue verso nord la curva di livello di 300 metri fino a giungere al castello di Brandis includendo i vigneti annessi al suddetto castello. Segue verso nord la strada che porta a Lana di Sopra, passando per l'Assunzione il cimitero di Lana, costeggia Lanegg e si congiunge con la strada statale n. 238 che segue fino ad incontrare il fiume Adige (ponte a quota 299 in comune di Marlengo). Segue verso nord-ovest l'Adige fino ad incontrare il confine comunale il Parcines dove si innesta e segue verso sud-est la strata statale n. 38 fino al km 195,5 circa. Ora il limite di zona segue il limite di bosco rispettando il limite altimetrico di 650 metri, comprende le case a quota 420, Obermaier, attraversa la località Tramontana, Zeisalter, la quota 534, aggira escludendo il bosco di Larici, tocca la quota 473 prosegue lungo la linea altimetrica di 650, passa per Hillepranter, Sinigher (quota 520), le quote 520 e 502 in comune di Marlengo. Il limite di zona, sempre verso sud e lungo il bosco, aggira includendolo, il castello Monteleone, le quote 545, 587 e 581 in comune di Cermes, le quote 524, 468, 590 e 619 in comune di Lana quindi il confine si congiunge con Punterhof. La zona di produzione comprende anche i vigneti posti al di sotto dei 650 metri s.l.m. dei masi Eggman, Forstof e Sottovia in comune di S. Pancrazio, all'imbocco della Val d'Ultimo. La linea di delimitazione risale quindi verso nord-est correndo parallela alla strada Lana di Sopra-S. Pancrazio, fino all'altezza della quota 619 da dove, in direzione est, corre parallelamente ed a nord del rio Valsura, tocca la quota 403, attraversa il rio stesso alla quota 332 e piega in direzione sud lungo il limite di bosco toccando le quote 488, 504, 527 e 367 fino ad intersecare la strada statale n. 238 km 30. Da tale punto il limite si sposta alla sinistra della suddetta strada statale e corre parallelamente alla stessa sempre verso sud, fino al punto di partenza, a sud di castel Leone.

In tale zona vanno inclusi pure i vigneti sottostanti il castello S. Erasmo in comune di Tesimo.

IV. *«Alto Adige» «Santa Maddalena» (in lingua tedesca «Südtirol» «St. Magdalener»):*

la zona di produzione del vino «Santa Maddalena» comprende in tutto o in parte i territori delle frazioni e sottofrazioni di: Santa Maddalena, Santa Giustina, Laitago (Coste), San Pietro, Guncina, S. Giorgio, Rena (Sabbia), Santa Giustina di sopra, Laitago di sopra (Signato), Laste basse, Cardano in comune di Cornedo, Campiglio, Virgolo, Aslago, Rencio e S. Maurizio in comune di Bolzano, Settequerce in comune di Terlano, SS. Cosma e Damiano in comune di S. Genesio, i Masi Reiter, Diem, Raindl, Ebnacher e Plattner in comune di Renon.

Tale zona è così delimitata:

partendo in località Bagni di zolfo (km 222,5 della strada statale n. 38 Bolzano-Merano) la linea di delimitazione segue, in direzione di Terlano, la statale n. 38 fino a raggiungere il rio Margherita che risale fino a quota 500. Devia verso est seguendo la linea di quota 500 raggiunge la località Guncina, dopo aver attraversato i torrenti Petroso e S. Maurizio. Piega quindi a nord, per includere il maso Pichler (quota 529), e prosegue lungo la linea di quota 700 per raggiungere il rio Fago sul confine comunale Bolzano-S. Genesio. Segue detto confine comunale e, raggiunto il rio San Genesio, lo discende fino alla sua affluenza sul torrente Talvera. Discende il Talvera fino alla valle che scende tra il cotonificio e Castel Roncolo. Risale la valle fino a quota 600 e lungo questa linea di quota, in direzione sud, raggiunge il confine comunale di Bolzano che segue verso est fino alla quota 853. Da detta quota la linea di delimitazione si scosta dal confine comunale per dirigersi a nord lungo la carrareccia (quota 832) proveniente dall'Assunta: passa rispettivamente a nord e nord-ovest dei masi Ebnacher e Plattner, che sono inclusi nella zona, per raggiungere il tracciato della cremagliera del Renon (quota 843) che discende per incrociare di nuovo il confine comunale di Bolzano. Segue detto confine comunale finché questo corre lungo il rio Rivellone (quota 525), quindi volge ad est per passare a nord del maso Loosmann e prosegue lungo le quote 784, 777, 765 fino a raggiungere la strada che porta al Renon che discende fino alla quota 651. Da detta quota si dirige verso il canalone di Laste-Basse per raggiungere l'ansa a gomito del fiume Isarco (quota 296 km 445 della strada statale n. 12). Da questo punto la linea di delimitazione si sposta alla sinistra del fiume Isarco per includere il maso Hochklausenhof e proseguire, prima in direzione sud e poi ovest lungo la strada statale n. 12 fino al km 444. Dal km 444 volge a sud per raggiungere la linea di quota 500: prosegue, verso ovest, per detta linea di quota e dopo aver attraversato l'abitato di Cornedo, sale per la carrareccia che conduce a quota 551 e passando a sud del maso Bischof, che resta incluso, oltrepassa in linea retta la valle del rio d'Ega, per raggiungere, sul versante sinistro, la linea di quota 500, che segue fino alla località S. Geltrude, passando per Cardano, Campegno, Campiglio, Virgolo ed Aslago. Da S. Geltrude piega, ad ovest, lungo la via Castel Flavon, alla periferia della città, segue in direzione nord la ferrovia fino al fiume Isarco, quindi la sponda sinistra dello stesso fino alla località Pronzegg (quota 267), attraversa il fiume e in direzione nord-ovest raggiunge e costeggia la ferrovia fino alla stazione di valle della funivia del Renon. Da detta stazione la linea di delimitazione prosegue per via Brennero, Dodiciville, S. Giovanni, via S. Osvaldo, via Weggenstein, via S. Arrigo e raggiunge il torrente Talvera al ponte S. Antonio. Oltrepassato il ponte, prosegue sulla linea altimetrica di m 300, a pie' di monte e a nord della città, passa per le località Fago e Guncina. All'altezza della quota 325, lascia la quota altimetrica predetta per seguire via Cologna e raggiungere la vecchia strada Gries-Merano, continuando lungo quest'ultima fino alla località Bagni di zolfo, punto di partenza della delimitazione.

V. *«Alto Adige» «Terlano» (in lingua tedesca «Südtirol» «Terlaner»):*

la zona di produzione dei vini «Terlano», in lingua tedesca «Terlaner», comprende:

il territorio del comune di Terlano, salvo la parte non idonea a produzioni vinicole con le caratteristiche previste dal presente disciplinare e parte del territorio dei comuni di S. Genesio, Meltina, Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano, Caldaro.

Essa è composta da due territori distinti e delimitati come segue:

a) Terlano e Meltina: partendo a nord della zona da delimitare, il limite si identifica con la strada statale dello Stelvio n. 38, e precisamente al km 212.200 della stessa, ove incrocia il confine comunale di Terlano. Il limite segue poi la statale in direzione sud fino al km 218.500 (bivio) ove si identifica con la strada comunale che passa per le quote: 246, 245, 247. Taglia quindi il rio Margherita (quota 243) e prosegue lungo il fosso denominato «Chiaro di luna» fino ad intersecare di nuovo il confine comunale di Terlano (quota 240). Di qui il limite della zona volge ad est, identificandosi con il confine comunale. Seguendo lo stesso confine in senso orario la linea tocca il rio Petroso al di sopra della località Settequerce. Sale il greto di detto rio nel comune di S. Genesio fino a quota 600 e prosegue verso est su questa quota fino a toccare il rio S. Maurizio. Il confine sale nuovamente fino all'attraversamento della strada consorziale di Cologna di Sotto (quota 800). La strada in

direzione verso est costituisce il confine fino al punto in cui la strada incrocia il confine comunale tra S. Genesio e Bolzano (quota 725). Ivi il confine si piega ad ovest identificandosi con il confine comunale di S. Genesio fino ad arrivare al punto di partenza della descrizione.

In questa zona sono compresi i vigneti del maso Soglia del comune di Meltina, posto a ridosso del confine comunale di Terlano ad est della frazione di Vilpiano, sempre in comune di Meltina sono compresi i vigneti dei masi Gorl, Bergjosel e Legar.

b) Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano e Caldaro partendo da nord-ovest della zona da delimitare il confine si identifica con il confine comunale di Tesimo. Più precisamente la delimitazione inizia in località monte del Cambio (quota 1772) e si dirige verso sud, seguendo il confine comunale. Prosegue, quindi, lungo il confine comunale di Appiano che è anche confine provinciale. Raggiunge il confine comunale di Caldaro e si dirige, sempre a sud, lungo il confine comunale e provinciale, fino alla località «Cerva» o «Col di Sopra» (quota 1856), volge quindi ad est, lungo il confine comunale di Caldaro, fino ad incrociare la strada provinciale Caldaro-Termeno (strada del vino) al km 10,700 circa (quota 220). Segue tale strada in direzione nord fino al km 9,200 (quota 235) quindi la strada comunale che porta al maso Vogelmaier. Di qui il limite prosegue lungo il sentiero che porta a quota 238 e quindi, sempre verso nord, lungo la strada comunale che inizialmente passa per le quote 346 e 359 per arrivare fino alla chiesa di S. Maria nell'ambito di Caldaro. Volge quindi ad est lungo la strada comunale che porta in centro al paese di Caldaro, fino a toccare la strada provinciale per Termeno. Segue quest'ultima in direzione sud fino al km 6,100 (quota 348 bivio) per identificarsi poi con la strada che porta alla località Klughammer. Di qui in direzione est prima e nord poi segue nuovamente il confine comunale di Caldaro e quindi di Appiano fino ad intersecare nella frazione di Frangarto la traccia della ferrovia Bolzano Caldaro. Prima in direzione ovest poi a sud il limite della zona segue la ferrovia fino alla località Crocevia, ove interseca la provinciale Appiano-Caldaro al km 1 (quota 405). Lungo quest'ultima il limite ritorna a nord fino alla frazione S. Michele. Di qui segue la strada che porta a Missiano passando per le quote 447, 450. Prima del centro abitato di Missiano, il limite volge a sud-est lungo la strada che da Missiano porta a S. Paolo, fino al bivio con la strada che da S. Paolo conduce a Riva di Sotto. Segue quest'ultima in direzione nord, oltrepassa la frazione di Riva di Sotto e prosegue lungo la vecchia strada Riva di Sotto-Andriano passando per le quote 255, 244 fino ad intersecare il confine comunale di Andriano. Lungo tale confine volge quindi a nord-est fino a raggiungere la fossa d'Adige. Segue per breve tratto la fossa fino a toccare al km 2 la strada provinciale Terlano-Andriano. Prosegue lungo la carrareccia che corre parallela ad ovest della fossa (quota 250), si identifica quindi di nuovo con il confine comunale di Andriano fino all'incrocio con la vecchia strada Andriano-Nalles (quota 250). Segue la strada fino a quota 256, di qui con una linea spezzata, il limite tocca le quote 244 a nord-est, 258 (Fliederhof) a nord, 268, 271 ancora a nord, 268, 658 (Castel Ketzensungen) ad ovest, 577, 598, 646 e 711 (acquedotto) ancora ad ovest. Risale quindi lungo l'acquedotto (quote 804, 778) in direzione ovest e prima della quota 832, volge decisamente a sud lungo il corso d'acqua che confluisce in questo punto nel rio di Prissiano. Seguendo il corso d'acqua tocca le quote 938, 983, 1216, prosegue poi lungo il sentiero che passa per quota 1337 per giungere in fine al confine comunale di Tesimo in località monte del Cambio (quota 1772) punto di partenza della descrizione.

VI. *«Alto Adige» «Valle Isarco» (in lingua tedesca «Südtirol» «Eisacktaler»),*

le uve destinate alla produzione dei vini «Valle Isarco» devono essere prodotte nella zona che comprende in parte il territorio dei seguenti comuni: Barbiano, Bressanone, Castelrotto, Chiusa, Fiè, Funes, Laion, Naz-Sciaves, Renon, Velturno e Villandro.

Tale zona di produzione è costituita come segue:

la delimitazione inizia nel comune di Renon nell'abitato di Signato a quota 848 per seguire in direzione nord-est sulla curva di livello a m 900 fino ad intersecare la strada provinciale alle porte dell'abitato di Auna di Sotto, passa per le quote 887 e 885, attraversa il rio degli Ospiti, passa per la quota 842 e continua in direzione nord sulla curva di livello di m 900, attraversa il rio del Passo per toccare la quota 858 e 888 in località Siffiano, continua per quota 784 ivi scende nel greto del rio Fosco da ove sale alla curva di livello di m 800 che segue attraversando le località Antlas e Pietra Rossa fino a quota 772, tocca il rio Rosa, passa per la quota 791 (Saubach) nel comune di Barbiano per proseguire sulla curva di livello di m 800 tagliando il rio Gando. Poi nel comune di Barbiano sempre in direzione nord, passando per le quote 840, 830, 786, 681, costeggia il rio degli Orti salendo fino a quota 770 ed attraversa il comune di Villandro, seguendo la curva di livello di m 850, passa dopo l'abitato di Villandro a livello m 800 e continua fino a quota 825 in località S. Valentino. Penetra così nel comune di Chiusa e prosegue per la quota 760, attraversa il torrente Tina salendo sul lato orografico sinistro di detto torrente fino alla cava di sabbia a quota 800 m e tocca la quota 863 (S. Giuseppe) entra quindi nel comune di Velturno e prosegue per la quota 860, 840 (località Pedraz), 817, 802, 800, 849 (località Gioviniano), passa per S. Croce e tocca la quota 860 (Holtzer). Continua nel comune di Bressanone a quota 836 (località Tecelinga di Sotto), taglia il rio dell'Orso continua per le quote 778 (località Perara), 766, passa sotto la località Pinzago, raggiunge a quota 827 la località S. Cirillo, prosegue per le quote 733 (Pian di Sopra), 710, 744 (Borghetto), 728, 770 (Seminario), 788 (Castel Salerno) e 694. Taglia quindi la strada statale 12 al km 483, 500 (quota 677) tocca le quote 696, 692 e 631, volge quindi a sud, passa per quota 624 (Rigo di Dentro), 684, taglia la strada statale della Pusteria al km 3, tocca la quota 761 passando a quota 819 sulla strada provinciale di Rasa attraversando l'abitato con inclusione del vigneto del maso Moser, giungendo a quota 804 (Rotzetzer) taglia il confine comunale e volgendo in linea retta ad est raggiunge la strada provinciale di Elvas (quota 834). Gira nuovamente a sud fino a quota 824 per raggiungere all'altezza del maso Colcucco di Sotto (quota 748) il fiume Rienza che segue fino alla confluenza con l'Isarco. Volge quindi a nord lungo il fiume Isarco, fino al ponte della strada statale n. 49, segue questa fino al km 1, poi la comunale che porta a Novacella, quindi verso sud il fiume Isarco fino alla confluenza del rio Scaleres. In direzione nord-ovest il confine prosegue lungo il rio Scaleres, fino ad incontrare la ferrovia del Brennero che segue fino che questa interseca la strada statale n. 12 al km 477. Segue poi la strada statale n. 12 in direzione sud fino al km 469,200, volge quindi ad est, taglia il fiume Isarco e la ferrovia, tocca quota 645, piega a sud-est fino a quota 703, include il maso Neidegg (quota 597), Stark (quota 662), tocca le quote 636, 650, 671 (Laghedo) comprende il maso Oberfundneid (quota 710) passa per le quote 670, 732 (Fontana), 685 (Gschloier). Il confine volge quindi ad est (Val Gardena) passa per le quote 693 (S. Caterina), 822 e scendendo lungo la strada provinciale per Laion arriva a quota 838 per scendere dalla quota 852 (Novale di Sopra) a quota 635 nel rio Gardena, che segue in direzione ovest fino alla confluenza del fiume Isarco. Piega a sud lungo la strada statale 12, dal km 461 fino al km 453 (ponte coperto) volge quindi di nuovo ad est e raggiunge quota 763, piega a sud intersecando la strada comunale per Aica, tocca le quote 809 e 712, segue la curva di livello m 800 passando per le quote 812, 805, volge ad est, include Fiè di Sotto, tocca la provinciale di Fiè (km 7), piega a sud seguendo la curva di livello 700 e, volgendo a ovest, passa per le quote 745, 698, per arrivare ad incrociare la strada n. 12 al km 451. Ivi prosegue sulla strada statale fino al km 448 per proseguire in direzione sud-ovest a quota 618, comprende i masi Sacker (quota 506), Frommer (quota 664), Dornacher, piega a ovest in linea retta per toccare quota 689 sulla strada provinciale e segue la curva di livello m 700 fino a toccare il confine comunale sulla strada per Signato, ivi prende la strada fino alla quota 623 per seguire la curva di livello m 625 in direzione verso il torrente Rivellone, piegando nella gola di detto torrente ad est e raggiunge il punto di partenza della descrizione (Signato quota 848).

Nella zona di produzione testé descritta sono da includere anche i vigneti:

1) della frazione di Tiso nel comune di Funes, compresi entro la seguente delimitazione: il confine, partendo a quota 604, segue in direzione est la strada provinciale della Val di Funes fino a quota 781 (Males) volge quindi ad ovest, seguendo la curva di livello m 850 fino alla strada provinciale di Tiso sale lungo detta strada fino alla curva di livello m 900 per allinearsi nuovamente al di sotto del paese di Tiso al livello m 850, passa per le quote 810, 797 (S. Bartolomeo), 764 per congiungersi al punto di partenza (quota 604) sulla strada provinciale di Funes.

2) della frazione di Naz nel comune di Naz-Sciaves e precisamente entro i seguenti confini: la fascia di terreno posta a sud-est dell'abitato di Naz e delimitata ad est e ad ovest rispettivamente dalle curve di livello di m 800 e 850 ed a sud e nord dalla quota 826 e 891.

3) nel comune catastale di Millan e S. Andrea sempre in comune di Bressanone entro la seguente delimitazione: il confine partendo da quota 570 in direzione est (vincolo S. Giuseppe) per seguire sulla curva di livello m 600 fino al rio Tramezzo, sale detto rio fino a 650 m, passa per quota 823 e 867 in località S. Andrea per ricongiungersi al rio Tramezzo scendendo fino alla curva di livello m 700 prosegue indi fino al km 4 della strada della Plose e segue il tracciato fino a quota 768. Continua in direzione ovest scendendo il fosso che porta a quota 596 sulla strada provinciale di Sarnes, ivi piega in direzione nord seguendo la strada attraverso l'abitato di Millan per congiungersi al punto di partenza (quota 570).

4) della frazione di Albes del comune di Bressanone a nord-est dell'abitato stesso, entro i seguenti confini. a sud il rio di Eores fino a quota 635, a nord-est la curva di livello di m 700, ad ovest la strada comunale Sarnes-Albes fino al rio di Eores;

5) della frazione di Tisana nel comune di Castelrotto compresi entro la seguente delimitazione il confine partendo da quota 520 (confine con il comune di Ponte Gardena) segue in direzione sud la strada provinciale per Castelrotto fino alla curva di livello m 700 per scendere lungo il rio di Tisana fino alla confluenza col fiume Isarco per congiungersi lungo la sponda sinistra di detto fiume al punto di partenza lungo il confine comunale

Tuttavia per il vino rosso «Sudtirol» «Eisacktaler Klausner Leitacher» la zona di produzione delle uve è limitata al territorio delimitato precedentemente e facente parte dei comuni di Velturno, Chiusa, Villandro e Barbiano

Art 4

1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art 1 devono essere atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino

È vietata ogni pratica di forzatura, l'irrigazione di soccorso non è considerata tale.

I Per le uve destinate alla produzione dei vini con denominazione d'origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige», senza altra sottodenominazione geografica, sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo dei vigneti, unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con la esclusione di quelli posti al di sopra di 700 metri s l m se composti da vitigni a frutto rosso o da Pinot grigio, e al di sopra di 900 metri s l m se composti da vitigni a frutto bianco

II. Per le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione d'origine «Alto Adige» «Colli di Bolzano» sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti unicamente i vigneti collinari ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione

III Per le uve destinate alla produzione di vini a denominazione d'origine controllata «Alto Adige» «Meranese di Collina» sono da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari compresi fra i 300 ed i 650 metri s l m. esposti prevalentemente a sud, sud-ovest

IV. Per le uve destinate alla produzione del vino a denominazione d'origine controllata «Alto Adige» «Santa Maddalena» sono da considerarsi idonei unicamente i vigneti di buona esposizione.

V. Per le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Alto Adige» «Terlano» sono da escludere i vigneti di terreni non idonei di fondovalle

VI Per le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Alto Adige» «Valle Isarco» sono da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura anche se di varia natura

2 La produzione massima di uve ammesse per i vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» con o senza menzione di vitigno e per i vini «Alto Adige» con le sottodenominazioni geografiche di cui all'art 1, per ettaro di coltura specializzata, non deve essere superiore, e il titolo alcoolometrico volumico naturale dei mosti non deve essere inferiore, ai sottoelencati limiti

		Produzione max uva per ettaro (q li)	Titolo alcoolometrico minimo naturale (vol %)
	Alto Adige Moscato giallo	100	10
	Alto Adige Pinot bianco	130	10.5
	Alto Adige Pinot grigio.	130	11
	Alto Adige Chardonnay	130	10.5
	Alto Adige Riesling italico	130	10,5
	Alto Adige Riesling renano	130	10,5
	Alto Adige Riesling × Sylvaner (Müller Thurgau)	130	10,5
	Alto Adige Sylvaner	130	10,5
	Alto Adige Sauvignon	130	10.5
	Alto Adige Traminer aromatico	120	11
	Alto Adige Moscato rosa	60	12
	Alto Adige Lagrein rosato	140	10 5
	Alto Adige Lagrein scuro	140	11
	Alto Adige Merlot rosso e rosato	130	10.5
	Alto Adige Cabernet	110	11
	Alto Adige Pinot nero e rosato	120	11
	Alto Adige Malvasia	110	11
	Alto Adige Schiava	140	10
	Alto Adige Schiava grigia	140	11
II	Alto Adige Colli di Bolzano	130	10
III	Alto Adige Meranese di Collina	125	10
IV.	Alto Adige Santa Maddalena	125	10 5
V	Alto Adige Terlano	130	10 5
	Alto Adige Terlano Pinot bianco	130	10 5
	Alto Adige Terlano Chardonnay	130	10.5
	Alto Adige Terlano Riesling italico	130	10.5
	Alto Adige Terlano Riesling renano	130	10 5
	Alto Adige Terlano Sylvaner	130	10 5
	Alto Adige Terlano Muller Thurgau	130	10 5
	Alto Adige Terlano Sauvignon	130	11
VI.	Alto Adige Valle Isarco Pinot grigio	100	10.5
	Alto Adige Valle Isarco Silvaner	130	10
	Alto Adige Valle Isarco Veltliner	120	10
	Alto Adige Valle Isarco Muller Thurgau	130	10
	Alto Adige Valle Isarco Traminer aromatico	100	10 5
	Alto Adige Valle Isarco Kerner	100	10.5
	Alto Adige Valle Isarco Klausner Leitacher	125	10

La resa massima si intende a partire dal terzo anno in avanti Per il secondo anno la resa massima e quella realmente ottenuta, con un massimo del 50 per cento delle cifre anzidette, senza la tolleranza del 20 per cento

Per l anno di impianto la resa e zero

3 Ai limiti massimi di resa di uva per ettaro sopra elencati anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata, attraverso una accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20 per cento i limiti medesimi

Per quanto concerne i vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» con menzione di vitigno e i vini «Alto Adige» con sottodenominazioni geografiche di cui all'art 1, la provincia autonoma di Bolzano, con provvedimento dell'assessore all'agricoltura, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro avente diritto alla denominazione di origine inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine controllata dei vini.

4 Per quanto riguarda i vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» col nome dei vitigni Schiava. Moscato giallo, Pinot bianco, Chardonnay, Riesling italico, Riesling renano, Muller Thurgau, Sylvaner, Lagrein rosato, Schiava grigia; i vini «Alto Adige» «Colli di Bolzano», «Alto Adige» «Meranese di Collina», «Alto Adige» «Santa Maddalena», i vini «Alto Adige» «Terlano» con il nome dei vitigni Chardonnay, Pinot bianco, Riesling italico, Riesling renano, Silvaner, Muller Thurgau e i vini «Alto Adige» «Valle Isarco», con il nome dei vitigni Traminer aromatico, Pinot grigio, Veltliner, Silvaner, Muller Thurgau, in annate

ad andamento climatico particolarmente sfavorevole, la provincia autonoma di Bolzano con provvedimento dell'assessore all'agricoltura può ridurre di mezzo grado il titolo alcoolometrico volumico naturale minimo fissato dal presente disciplinare purché prima della fine del periodo vendemmiale e per il solo prodotto dell'annata in causa

Art 5

1 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche

2 Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delle uve di cui all'art 2

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate per i vini «Alto Adige» «Colli di Bolzano», «Alto Adige» «Meranese di Collina», «Alto Adige» «Santa Maddalena» e «Alto Adige» «Terlano» nell'intero territorio della provincia di Bolzano e, per i vini «Alto Adige» «Valle Isarco», nel territorio del comune di Bolzano e nei comuni ricadenti anche solo in parte nella zona di produzione delle uve

Inoltre per i vini «Alto Adige» «Valle Isarco» l'assessore provinciale competente può consentire di anno in anno e per determinate quantità di uva la vinificazione in stabilimenti ubicati al di fuori della zona anzidetta ma all'interno del territorio della provincia di Bolzano

Per i vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» senza una sottodenominazione geografica di cui all'art. 1 è facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tenuto conto delle situazioni tradizionali, su richiesta delle ditte interessate, consentire che la vinificazione possa avvenire nella provincia di Trento

3 Fermo restando che i vini designati col nome di un vitigno devono provenire comunque per almeno l'85 per cento dalle uve dello stesso vitigno e da vigneti iscritti agli albi con la specificazione della medesima varietà di vite, la tradizionale correzione con uve, mosti o vini provenienti da vigneti non iscritti nell'albo relativo al prodotto da correggere. può essere effettuata

I Per i vini «Alto Adige» privi di sottodenominazione geografica di cui all'art 1 nella misura massima del 5 per cento del volume e con uve, mosti o vini provenienti dalle uve a colore analogo di vitigni raccomandati della provincia di Bolzano

Per il vino proveniente da vitigni di Schiava la percentuale di correzione di cui sopra può essere elevata al 10 per cento

II Per i vini «Alto Adige» «Colli di Bolzano» nella misura massima del 10 per cento del volume con mosti o vini provenienti anche da altre zone

III Per i vini «Alto Adige» «Meranese di Collina» nella misura massima del 10 per cento del volume con mosti e vini provenienti anche da altre zone

IV Per i vini «Alto Adige» «Santa Maddalena», nella misura massima del 10 per cento del volume con mosti o vini di Lagrein e/o Pinot nero provenienti da vigneti situati anche al di fuori della zona di produzione delimitata nell'art 3 purché ubicati entro il territorio della provincia di Bolzano

V. Per i vini «Alto Adige» «Valle Isarco» in misura massima del 10 per cento con uve, mosti o vini rossi provenienti dalla provincia di Bolzano, oppure con mosti o vini provenienti dal vitigno Pinot bianco per i vini Traminer aromatico, Pinot grigio, Veltliner e Müller Thurgau; dal vitigno Muller Thurgau per il vino Sylvaner. Le uve, mosti o vini impegnati per le correzioni di cui sopra debbono essere prodotti nella zona indicata al precedente art. 3 per il vino «Alto Adige» «Valle Isarco»

Per il vino rosso «Alto Adige» «Valle Isarco Klausner Leitacher» è tuttavia consentita la tradizionale correzione con 10 per cento di uve a bacca rossa o di relativi mosti e vini, purché prodotte in provincia di Bolzano

4 L'aggiunta di mosti concentrati o di mosti concentrati rettificati è consentita secondo le norme CEE Il relativo volume, se del caso, è compreso nella percentuale di correzione consentita ai sensi del punto 3

5 *La resa massima di uva in vino* non deve superare il 65 per cento per il vino «Alto Adige Moscato rosa» e il 70 per cento per tutti gli altri vini «Alto Adige»

6 Per quanto riguarda i vini «Alto Adige Schiava» o «Schiava dell Alto Adige», «Alto Adige» «Schiava grigia» o «Schiava grigia dell'Alto Adige», «Alto Adige» «Colli di Bolzano», «Alto Adige» «Meranese di Collina», «Alto Adige» «Santa Maddalena», una resa di uva in vino superiore al 70 per cento per non oltre il 5 per cento è tollerata ma il prodotto eccedente non ha diritto alla denominazione d'origine controllata ed è assunto in carico, se ne ha i requisiti, come vino da tavola con o senza indicazione geografica.

7 I vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Sudtiroler») Pinot bianco. Chardonnay, Pinot grigio, Pinot nero possono essere elaborati nella tipologia «spumante» purché ottenuti con mosti o vini dell'omonimo vitigno e rispondenti alle condizioni stabilite dal presente disciplinare di produzione.

La denominazione «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (Sudtiroler) senza altra qualificazione è riservata allo spumante ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni iscritti all'albo dei vigneti e alle condizioni previste dal precedente art 4. Pinot bianco e/o Chardonnay non meno del 70 per cento e per la restante percentuale, congiuntamente o disgiuntamente dei vitigni Pinot nero e Pinot grigio.

I vini «Alto Adige» «Terlano» (in lingua tedesca «Südtirol» «Terlaner») possono essere elaborati nella tipologia «spumante» purché ottenuti con la spumantizzazione di ciascuno dei vini aventi diritto alla predetta denominazione

Le operazioni di elaborazione dei mosti o vini per la spumantizzazione devono essere effettuate nell'interno della zona di vinificazione stabilita per le rispettive uve

Art 6

1 I vini a denominazione d'origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione. all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche

I «ALTO ADIGE»

Moscato giallo (Goldenmuskateller o Goldmuskateller)

colore: giallo paglierino,
odore aromatico, caratteristico di moscato, intenso,
sapore secco o dolce, aromatico, gradevole;
titolo alcoolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot bianco (Weisburgunder)·

colore giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore. gradevole. caratteristico;
sapore. gradevolmente amarognolo, giustamente acido, sapido, caratteristico;
titolo alcoolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 5 per mille:
estratto secco netto minimo· 16 per mille.

Pinot grigio (Ruländer)·

colore: giallo paglierino,
odore. non molto spiccato, gradevole,
sapore: asciutto pieno, armonico, caratteristico;
titolo alcoolometrico minimo complessivo: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Chardonnay:

colore: giallo verdognolo;
odore. delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: sapido, asciutto, pieno, caratteristico;
titolo alcoolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo· 16 per mille

Riesling italico
colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino,
odore: delicato gradevole;
sapore: secco pieno, leggero di corpo,
titolo alcoolometrico minimo complessivo: 11,
acidità totale minima: 5 per mille,
estratto secco netto minimo: 15 per mille

Riesling renano (Rheinriesling)
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo,
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevolmente acidulo, fresco
titolo alcoolometrico minimo complessivo: 11,
acidità totale minima: 5 per mille,
estratto secco netto minimo: 16 per mille

Riesling × Silvaner (Muller Thurgau)
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo,
odore: delicato, leggermente aromatico,
sapore: asciutto, morbido, fruttato,
titolo alcoolometrico minimo complessivo: 11,
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille

Silvaner (Silvaner)
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo,
odore: caratteristico, gradevole, fruttato;
sapore: asciutto, delicato, fresco armonico,
titolo alcoolometrico minimo complessivo: 11
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille

Sauvignon
colore: giallo tendente al verdognolo,
odore: gradevole fruttato;
sapore: asciutto, con aroma caratteristico;
titolo alcoolometrico minimo complessivo: 11,5,
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille

Traminer aromatico (Gewurztraminer)
colore: giallo paglierino fino a dorato,
odore: leggermente aromatico fino a intenso,
sapore: pieno, gradevolmente aromatico, asciutto,
titolo alcoolometrico minimo complessivo: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille,
estratto secco netto minimo: 16 per mille

Moscato rosa (Rosenmuskateller)
colore: da rosso a rosso rubino chiaro,
odore: delicato e gradevole,
sapore: dolce, gradevolmente di moscato,
titolo alcoolometrico minimo complessivo: 12,5,
acidità totale minima: 5,5 per mille,
estratto secco netto minimo: 18 per mille

Lagrein rosato (Lagrein Kretzer)
colore: rubino chiaro, rosato con riflessi salmoni,
odore: delicato, gradevole,
sapore: non molto di corpo, armonico, elegante fresco;
titolo alcoolometrico minimo complessivo: 11,
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille

Lagrein o Lagrein scuro (Lagrein o Lagrein dunkel)
colore: rubino intenso fino a granato carico;
odore: asciutto, gradevole tipico della varietà,
sapore: morbido, vellutato, pieno;
titolo alcoolometrico minimo complessivo: 11,5,
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille

Merlot rosato o Merlot rosé (Merlot Kretzer o Merlot Rose)
colore: rosato con riflessi arancioni;
odore: leggermente erbaceo, caratteristico, gradevole,
sapore: asciutto, fresco, leggermente erbaceo;
titolo alcoolometrico minimo complessivo: 11
acidità totale minima: 4,5 per mille,
estratto secco netto minimo: 16 per mille

Merlot
colore: rosso rubino
odore: caratteristico, gradevole, erbaceo,
sapore: pieno, sapido, asciutto, leggermente erbaceo
titolo alcoolometrico minimo complessivo: 11,
acidità totale minima: 4,5 per mille
estratto secco netto minimo: 18 per mille

Cabernet Sauvignon - Cabernet Franc - Cabernet
colore: rubino intenso fino a granato carico,
odore: caratteristico, leggermente erbaceo, etereo,
sapore: asciutto, pieno lievemente tannico,
titolo alcoolometrico minimo complessivo: 11,5,
acidità totale minima: 4,5 per mille,
estratto secco netto minimo: 20 per mille

Cabernet - Lagrein
colore: rubino intenso fino a granato carico,
odore: caratteristico, leggermente erbaceo, etereo,
sapore: asciutto, morbido, pieno, lievemente tannico,
titolo alcoolometrico minimo complessivo: 11,5,
acidità totale minima: 4,5 per mille,
estratto secco netto minimo: 20 per mille

Cabernet - Merlot
colore: rubino intenso fino a granato.
odore: caratteristico, leggermente erbaceo,
sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico,
titolo alcoolometrico minimo complessivo: 11,5,
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille

Pinot nero (Blauburgunder)
colore: rubino con sfumature arancione se invecchiato,
odore: etereo, gradevole, caratteristico,
sapore: asciutto morbido o pieno con retrogusto amarognolo, armonico;
titolo alcoolometrico minimo complessivo: 11,5,
acidità totale minima: 4,5 per mille,
estratto secco netto minimo: 19 per mille

Pinot nero rosato o Pinot nero rosé (Blauburgunder Kretzer o Blauburgunder Rose)
colore: rosato,
odore: fruttato, armonico, gradevole,
sapore: asciutto, armonico, gradevole,
titolo alcoolometrico minimo complessivo: 11,5,
acidità totale minima: 4,5 per mille,
estratto secco netto minimo: 16 per mille

Malvasia (Malvasier)
colore: rosso rubino chiaro con riflessi arancioni,
odore: gradevole, profumato,
sapore: asciutto morbido, pieno, armonico,
titolo alcoolometrico minimo complessivo: 11,5,
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille

Schiava (Vernatsch)
colore: da rosso rubino chiaro a medio,
odore: gradevole, fruttato caratteristico;
sapore: morbido, leggermente da mandorla, gradevole,
titolo alcoolometrico minimo complessivo: 10,5;
acidità totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Schiava grigia (Grauvernatsch)

colore: rosso rubino chiaro fino a medio

odore: delicato, gradevole, caratteristico, fruttato,

sapore: morbido, gradevole, leggermente di mandorla

titolo alcoolometrico minimo complessivo: 11,5,

acidità totale minima: 4 per mille,

estratto secco netto minimo: 18 per mille

Spumante

spuma: fine, regolare, persistente,

colore: giallo paglierino con riflessi verdolini

odore: fine, delicato, leggermente di lievito,

sapore: secco, se del tipo «Extra brut», leggermente abboccato se del tipo «Brut», morbido, giustamente pieno,

gradazione minima alla produzione: 10,5,

titolo alcoolometrico complessivo minimo al consumo: 11,5,

acidità totale minima: 6 per mille,

estratto secco netto minimo: 17 per mille

II. «ALTO ADIGE» «COLLI DI BOLZANO»

colore: rosso rubino da chiaro a medio,

odore: profumato caratteristico,

sapore: pieno, morbido armonico:

titolo alcoolometrico minimo complessivo: 11,

acidità totale minima: 4 per mille,

estratto secco netto minimo: 20 per mille

III. «ALTO ADIGE» «MERANESE DI COLLINA»

colore: rosso rubino da chiaro fino a medio

odore: caratteristico con leggero profumo;

sapore: armonico, sapido,

titolo alcoolometrico minimo complessivo: 11,

acidità totale minima: 4 per mille,

estratto secco netto minimo: 18 per mille

IV. «ALTO ADIGE» «SANTA MADDALENA»

colore: da rosso rubino a granato intenso,

odore: vinoso, caratteristico, con profumo ricordante quello della viola etereo dopo breve invecchiamento:

sapore: pieno, vellutato, leggermente di mandorla, sapido;

titolo alcoolometrico minimo complessivo: 11,5,

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille

V. «ALTO ADIGE» «TERLANO»

Bianco

colore: giallo paglierino chiaro,

odore: caratteristico, fruttato e delicato,

sapore: asciutto, giustamente acido,

titolo alcoolometrico minimo complessivo: 11,5

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille

Pinot bianco (Weissburgunder)

colore: giallo verdognolo fino a giallo dorato

odore: caratteristico,

sapore: asciutto, mediamente pieno,

titolo alcoolometrico minimo complessivo: 11,

acidità totale minima: 5 per mille:

estratto secco netto minimo: 16 per mille

Chardonnay

colore: giallo verdognolo,

odore: delicato, caratteristico, fruttato,

sapore: sapido, asciutto, pieno, caratteristico;

titolo alcoolometrico minimo complessivo: 11,

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille

Riesling italico (Welschriesling)

colore: giallo verdognolo

odore: caratteristico del vitigno

sapore: asciutto, vivace, di corpo armonico,

titolo alcoolometrico minimo complessivo: 10,5,

acidità totale minima: 5 per mille,

estratto secco netto minimo: 15 per mille

Riesling renano (Rheinriesling)

colore: giallo verdognolo tendente al giallo

odore: caratteristico del vitigno,

sapore: asciutto, di corpo armonico,

titolo alcoolometrico minimo complessivo: 11,5,

acidità totale minima: 5 per mille,

estratto secco netto minimo: 16 per mille

Silvaner o *(Sylvaner)*

colore: giallo verdognolo,

odore: delicato, caratteristico,

sapore: di corpo armonico,

titolo alcoolometrico minimo complessivo: 11,5:

acidità totale minima: 5 per mille,

estratto secco netto minimo: 15 per mille

Müller Thurgau

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo,

odore: delicato, caratteristico,

sapore: asciutto, piacevolmente acidulo, fruttato:

titolo alcoolometrico minimo complessivo: 11,

acidità totale minima: 4,5 per mille,

estratto secco netto minimo: 15 per mille

Sauvignon

colore: giallo verdognolo tendente al paglierino,

odore: delicato, leggermente aromatico,

sapore: pieno, caratteristico,

titolo alcoolometrico minimo complessivo: 12,

acidità totale minima: 5 per mille,

estratto secco netto minimo: 16 per mille

Spumante (tutti i tipi)

spuma: fine, regolare, persistente,

colore: giallo paglierino con riflessi verdolini,

odore: fine, delicato, leggermente di lievito;

sapore: secco, se del tipo «Extra brut», leggermente abboccato se del tipo «Brut», morbido, giustamente pieno;

gradazione alcoolica minima alla produzione: 10,5;

titolo alcoolometrico complessivo minimo al consumo: 11,5,

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

VI. «ALTO ADIGE» «VALLE ISARCO»

Pinot grigio (Rulander)

colore: giallo paglierino,

odore: vinoso con leggero profumo caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo, fresco, sapido, gradevole, caratteristico,

titolo alcoolometrico minimo complessivo: 11,

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille

Silvaner (Sylvaner)

colore: giallo chiaro, verdognolo,

odore: vinoso e leggero profumo delicato caratteristico del vitigno;

sapore: asciutto, delicato, fresco, giustamente di corpo, caratteristico,

titolo alcoolometrico minimo complessivo: 10,5;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Veltliner:

colore: giallo tendente al verdolino;

odore: vinoso e leggero profumo gradevole, caratteristico del vitigno;

sapore: asciutto, fresco, di fruttato, sapido, giustamente di corpo, caratteristico;

titolo alcoolometrico complessivo minimo: 10,5;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Müller Thurgau:

colore: giallo paglierino con leggeri verdognoli;

odore: leggero e leggero profumo delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, fresco, non molto di corpo, sapido;

titolo alcoolometrico complessivo minimo: 10,5;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Kerner:

colore: giallo verdognolo;

odore: leggermente aromatico, fine;

sapore: saporito, asciutto, pieno, caratteristico;

titolo alcoolometrico complessivo minimo: 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Traminer aromatico (Gewürztraminer):

colore: giallo molto chiaro con riflessi verdognoli;

odore: leggermente aromatico, fino a intenso;

sapore: asciutto, fresco, vellutato, gradevolmente caratteristico e aromatico;

titolo alcoolometrico complessivo minimo: 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Klausner Leitacher:

colore: rosso chiaro fino a rubino;

odore: non molto intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: leggermente acidulo, di corpo;

titolo alcoolometrico complessivo minimo: 11;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

2. I vini «Alto Adige» o dell'«Alto Adige», «Alto Adige» «Terlano», «Alto Adige» «Valle Isarco», ottenuti da uve Cabernet, Merlot, Pinot nero, Lagrein, Sauvignon, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio possono presentare il caratteristico profumo di «goudron» (catrame) se invecchiati in botti di legno.

3. È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

1. Per i vini di cui all'art. 1 del presente disciplinare è consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree più ristrette specificatamente delimitate (sottozone), dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992.

Per il prodotto delle sottozone come sopra delimitate e rispondente alle caratteristiche e condizioni produttive stabilite dal relativo decreto, che si intende far parte a ogni effetto del presente disciplinare, è consentito l'impiego nell'etichettatura della menzione «vigna» o «Gewächs» o «Wachstum» accompagnata dal relativo toponimo.

Per il vino «Alto Adige» «Meranese di Collina» tra le indicazioni di località sono consentite soltanto le seguenti: Küchelberg, Gneid, Rosengarter, Lebenberg, Labers, e per il vino «Alto Adige» «Santa Maddalena» tra le indicazioni di località sono consentite soltanto le seguenti: Santa Giustina (St. Justina), Laitago (Laitach), San Pietro (St. Peter), Guncina (Guntschna), San Giorgio (St. Georgen) e Rena (Sand).

II. Per i vini «Alto Adige Lagrein scuro» (o Lagrein) e «Alto Adige Lagrein rosato» (o rosè), ottenuti con uve provenienti da vigneti siti nel comune di Bolzano, è consentito indicare in etichetta la specificazione «Lagrein di Gries», in lingua tedesca «Grieser Lagrein» o «Lagrein aus Gries».

III. Per i vini «Alto Adige» «Meranese di Collina» ottenuti da uve provenienti da vigneti siti nel territorio dell'ex contea (castello) di Tirolo è consentito indicare in etichetta «del Burgraviato» o, in lingua tedesca «Burggräfler».

IV. Per i vini «Alto Adige» «Santa Maddalena» prodotti da uve ottenute da vigneti siti nella zona d'origine più antica, già indicata dal decreto ministeriale del 23 ottobre 1931 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 17 dicembre 1931) concernente la delimitazione del territorio di produzione del vino tipico Santa Maddalena, è consentito l'uso della specificazione aggiuntiva «classico» o in lingua tedesca «klassisch» o «klassisches Ursprungsgebiet».

V. Per i vini «Alto Adige» «Terlano» prodotti da uve ottenute da vigneti siti nella zona di origine più antica, costituita da comuni di Terlano, Andriano e Nalles, è consentito l'uso della specificazione aggiuntiva «classico», in lingua tedesca «klassisch» o «klassisches Ursprungsgebiet».

VI. Per i vini «Alto Adige» «Valle Isarco» prodotti con uve ottenute da vigneti siti nei comuni di Bressanone e Varna, compresi nel territorio delimitato dall'art. 3 del presente disciplinare per la suddetta denominazione, è consentito indicare in etichetta la specificazione «di Bressanone», in lingua tedesca «Brixner».

VII. I vini «Alto Adige Lagrein scuro» (o «Lagrein»), «Alto Adige Merlot», «Alto Adige Pinot nero», «Alto Adige Cabernet» («Cabernet Sauvignon» e o «franc»), «Alto Adige Cabernet Merlot», «Alto Adige Cabernet-Lagrein», se sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, possono portare in etichetta la qualifica «riserva». Il periodo di invecchiamento di cui sopra decorre dal 1° gennaio successivo alla produzione di uve.

VIII. La menzione tradizionale «denominazione d'origine controllata» deve essere riportata in etichetta immediatamente al di sotto del nome di origine «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» con o senza menzioni di vitigno o al di sotto del nome d'origine «Alto Adige» e della menzione geografica di cui all'art. 1.

Il nome del vitigno, se del caso, può precedere, o accompagnare nell'etichetta il nome geografico d'origine per i vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» a condizione che venga indicato in caratteri di uguale o non maggiore dimensione.

IX. È vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. Sulle bottiglie e gli altri recipienti contenenti i vini a denominazione d'origine «Alto Adige» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purché veritiera e documentabile.

L'indicazione dell'annata di produzione delle uve deve sempre figurare nei casi in cui i vini siano designati, in conformità alle norme del presente disciplinare con le specificazioni «riserva», «di Gries» («Grieser» o «aus Gries»), «di Bressanone» («Brixner»), «classico» («Klassisch» o «klassisches Ursprungsgebiet»), «del Burgraviato» («Burggräfler»), «vigna» («Wachstum o Gewächs»).

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore» «fattoria» «tenuta» «podere» «cascina», ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni C.E.E. e nazionali in materia.

Le menzioni consentite nell'etichettatura possono essere utilizzate nelle lingue italiana e o tedesca, in base alle norme sul bilinguismo in vigore per la provincia autonoma di Bolzano.

Art. 8.

1. Il vino «Alto Adige Schiava grigia» o «Schiava grigia dell'Alto Adige» deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglia di volume nominale di litri 0,375 e 0,750 con tappo di sughero raso bocca, con o senza capsula.

Per il vino «Alto Adige» «Santa Maddalena» immesso al consumo in bottiglia sono previste le seguenti chiusure:

a) 0,375 o 0,75 litri, tappo a sughero con o senza capsula o tappo a vite;

b) 0,25, 0,5, 1 litri, tappo di sughero o tappo a corona con capsula, o tappo a vite;

c) 1,5 litri magnum tipo bordolese con tappo a sughero con o senza capsula.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Alto Adige» («Sudtirol») vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
DIANA

93A4773

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 30 giugno 1993.

Criteri per la compilazione delle graduatorie da predisporre per gli inquadramenti nei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, ed in particolare l'art. 3, comma 5;

Ordina:

Le graduatorie da predisporre per gli inquadramenti nei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado, utilizzato alla data del 15 novembre 1992, presso gli uffici scolastici regionali e provinciali e che abbia prodotto domanda entro i termini previsti dal comma 7 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 35/1993 al provveditorato agli studi della provincia di titolarità, sono compilate, per ogni singola qualifica funzionale di inquadramento corrispondente a quella di provenienza, sulla base del seguente punteggio.

per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni di servizio riconosciuto nella qualifica funzionale di provenienza: punti 1.

A parità di punteggio si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La presente ordinanza è soggetta ai controlli di legge.

Roma, 30 giugno 1993

Il Ministro: JERVOLINO RUSSO

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1993
Registro n. 11 Istruzione, foglio n. 150

93A4776

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 agosto 1993.

Rettifica alla deliberazione 7 aprile 1993 concernente il finanziamento di progetti inclusi nel Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria deliberazione del 7 aprile 1993, concernente il finanziamento di progetti inclusi nel Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/88;

Considerato che, a causa di un mero errore materiale intercorso nella stesura della predetta deliberazione del 7 aprile 1993, nella denominazione del progetto della regione Emilia-Romagna - USL 35, relativo al presidio multizonale di prevenzione di Ravenna, è stata erroneamente indicata la parola «ristrutturazione» in luogo di «costruzione»;

Delibera:

Per la motivazione indicata in premessa, nella denominazione del progetto della regione Emilia-Romagna - USL 35, relativo al presidio multizonale di prevenzione di Ravenna, alla parola «ristrutturazione» è sostituita la parola «costruzione».

Roma, 3 agosto 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

93A4751

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 28 giugno 1993, n. 208, recante: «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva»

Il decreto-legge 28 giugno 1993, n. 208, recante «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 28 giugno 1993.

93A4832

Mancata conversione del decreto-legge 28 giugno 1993, n. 209, recante: «Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi».

Il decreto-legge 28 giugno 1993, n. 209, recante «Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 28 giugno 1993.

93A4833

Mancata conversione del decreto-legge 28 giugno 1993, n. 210, recante: «Elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate».

Il decreto-legge 28 giugno 1993, n. 210, recante «Elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 28 giugno 1993.

93A4834

Mancata conversione del decreto-legge 28 giugno 1993, n. 211, recante: «Interpretazione autentica di norme riguardanti le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni».

Il decreto-legge 28 giugno 1993, n. 211, recante «Interpretazione autentica di norme riguardanti le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 28 giugno 1993.

93A4835

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale del gran premio Città di Montecatini

(Estrazione del 22 agosto 1993)

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale del gran premio Città di Montecatini estrazione del 22 agosto 1993 in Montecatini.

A) *Premi di prima categoria*

1) Biglietto serie S n. 91354 di lire 2 miliardi abbinato al cavallo Campo Ass.

2) Biglietto serie M n. 94519 di lire 500 milioni abbinato al cavallo Crown's Invitation.

3) Biglietto serie B n. 82511 di lire 200 milioni abbinato al cavallo Herschel Walker.

Premi di lire 100 milioni cadauno

Biglietto serie	D	n.	35144	Biglietto serie	T	n.	42998
»	I	»	02313	»	U	»	93247
»	N	»	34670				

B) *Premi di seconda categoria*

Premi di lire 30 milioni cadauno

Biglietto serie	F	n.	43712	Biglietto serie	N	n.	39054
»	G	»	97571	»	R	»	59945
»	L	»	42572	»	S	»	01148
»	M	»	03267	»	L	»	44834
»	M	»	07571	»	U	»	50451
»	M	»	40735	»	Z	»	45630
»	M	»	94424	»	Z	»	96122
»	N	»	23997				

C) *Premi ai venditori dei biglietti vincenti*

1) Biglietto serie S n. 91354 L. 3.000.000.

2) Biglietto serie M n. 94519 L. 2.000.000.

3) Biglietto serie B n. 82511 L. 1.000.000.

Ai venditori degli ulteriori premi di prima categoria L. 700.000 ciascuno.

Ai venditori dei quindici premi di seconda categoria L. 500.000 ciascuno.

93A4839

MINISTERO DELLA SANITÀ

Divieto di vendita e somministrazione nonché ritiro dal commercio di prodotto galenico

Con ordinanza telegrafica del 13 agosto 1993, il Ministero della sanità ha disposto, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, il divieto di vendita e somministrazionenonché ritiro dal commercio della soluzione perfusionale Mannitolo 18% flacone 250 ml - lotto 20681 - prep. settembre 1992 - scad. settembre 1995 - ditta Bieffe Medital di Grosotto (Sondrio), per presenza di un insetto all'interno di un flacone.

93A4840

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Annullamento dell'avviso di vacanza del posto di ruolo di seconda fascia per l'insegnamento di filosofia della politica presso la facoltà di scienze politiche dell'Università «La Sapienza» di Roma.

È annullato d'ufficio l'avviso di vacanza dell'insegnamento di filosofia della politica presso la facoltà di scienze politiche dell'Università «La Sapienza» di Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 1993, a pag. 55.

93A4838

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di medicina e chirurgia

otorinolaringoiatria (c.l. odontoiatria e protesi dentaria)

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia

storia moderna

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di lettere e filosofia

filosofia teoretica

storia moderna

UNIVERSITÀ DI PAVIA

I facoltà di medicina e chirurgia

chimica (c.l. odontoiatria e protesi dentaria)

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A4789

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 27 agosto 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 27 agosto 1993

Dollaro USA	1595,38
ECU	1816,34
Marco tedesco	956,75
Franco francese	273,37
Lira sterlina	2407,43
Fiorino olandese	851,37
Franco belga	44,864
Peseta spagnola	11,770
Corona danese	231,80
Lira irlandese	2231,62
Dracma greca	6,782
Escudo portoghese	9,363
Dollaro canadese	1208,80
Yen giapponese	15,348
Franco svizzero	1084,92
Scellino austriaco	135,94
Corona norvegese	219,83
Corona svedese	196,35
Marco finlandese	272,90
Dollaro australiano	1062,04

93A4871

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 345.000
	- semestrale	L. 188.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 63.000
	- semestrale	L. 44.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 193.000
	- semestrale	L. 105.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 63.000
	- semestrale	L. 44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 193.000
	- semestrale	L. 105.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 664.000
	- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300